

**CONCESSIONI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI BAR – CAFFETTERIA ALL'INTERNO DEI
PRESIDI OSPEDALIERI E DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVAN-
DE ED ALIMENTI PRESSO L'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"**

Numero gara S.I.M.O.G. _____

LOTTO 1: C.I.G. _____

LOTTO 2: C.I.G. _____

BOZZA CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La procedura di gara per la gestione, in regime di concessione dei servizi bar – caffetteria presso i Presidi Ospedalieri e del servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" è suddivisa in 2 lotti, come di seguito indicati:

LOTTI	SUB LOTTI	DESCRIZIONE DEL LOTTO
		Oggetto del lotto è la concessione:
Lotto 1	Sub Lotto a)	– del servizio di gestione bar – caffetteria con rivendita di giornali e riviste, presso il Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE), nei locali di cui alla planimetria allegata al Capitolato tecnico-prestazionale, per una superficie complessiva di mq 86,86;
	Sub Lotto b)	– del servizio di concessione di spazi per l'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, presso il presidio ospedaliero di Portogruaro e presso le strutture territoriali di Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Caorle. Il numero complessivo di erogatori e distributori da installare è determinato in n. 26, secondo la tabella secondo la tabella allegata e collocati come risulta dalle planimetrie allegata al Capitolato tecnico-prestazionale.
		Oggetto del lotto è la concessione:
Lotto 2	Sub Lotto a)	– del servizio di gestione bar – caffetteria con rivendita di giornali e riviste, presso il Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave, nei locali di cui alla planimetria allegata al Capitolato tecnico -prestazionale, per una superficie complessiva di mq 89,20;
	Sub Lotto b)	– del servizio di concessione di spazi per l'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, presso il Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave e presso le strutture territoriali di San Stino di Livenza, San Donà di Piave, Jesolo, Cavallino Treporti. Il numero complessivo di erogatori e distributori da installare è determinato in n. 40, secondo la tabella allegata e collocati come risulta dalle planimetrie allegata al Capitolato tecnico – prestazionale.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

La durata della concessione, escluse eventuali opzioni, è di 60 mesi decorrenti dalla data di consegna dei locali come riportato dai relativi verbali, con possibilità di eventuale rinnovo di 24 mesi.

Il servizio dovrà essere attivato entro trenta giorni dalla consegna dei locali e da tale termine decorrerà anche il pagamento del canone di concessione.

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al Concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contrat-

to originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha un valore presunto pari ad € 5.224.069,16 ed è stato calcolato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del fatturato prevedibilmente generato quale corrispettivo dei servizi oggetto di concessione, come indicato nel Piano Economico Finanziario di Massima (**ALLEGATO 1**), per l'intero periodo di 90 mesi, comprensivo delle opzioni temporali previste al successivo art. 5, come di seguito riassunto.

Lotto n.1

Concessione del servizio di gestione del bar -caffetteria e del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso il Presidio Ospedaliero di Portogruaro e presso le strutture territoriali di Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Bibione

VALORE QUINQUENNALE	VALORE OPZIONE RINNOVO BIENNALE	VALORE PROROGA TECNICA 6 MESI	VALORE MASSIMO STIMATO
€ 1.607.269,01	€ 642.907,60	€ 160.726,90	€ 2.410.903,51

Lotto n. 2

Concessione del servizio di gestione bar – caffetteria e del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso il Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave e presso le strutture territoriali di San Donà, San Stinto di Livenza, Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti

VALORE QUINQUENNALE	VALORE OPZIONE RINNOVO BIENNALE	VALORE PROROGA TECNICA 6 MESI	VALORE MASSIMO STIMATO
€ 1.875.443,77	€ 750.177,50	€ 187.544,37	€ 2.813.165,65

Il valore della concessione rappresenta l'importo massimo stimato, in quanto quello effettivo sarà determinato sulla base dei ricavi delle vendite e dalle scelte che l'aggiudicatario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario in quanto rientranti nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione.

L'importo è al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali, non soggetto a offerta, così come determinati nello schema del DUVRI allegato al presente Capitolato, ammonta ad €_____ al netto dell'IVA di legge.

ART. 4 -OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un valore di € 642.907,60 per il Lotto n. 1 e per un valore di € 750.177,50 per il Lotto n. 2, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al concessionario prima della scadenza del contratto. In caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo, nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario - stimato in n. 6 mesi - alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Azienda ULSS n. 4, per ciascun Lotto, un canone unico di concessione, come indicato nel Disciplinare di gara, e sarà da intendersi quale corrispettivo per l'affidamento della gestione dei servizi in oggetto, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere considerato quale canone di locazione del locale stesso.

Il canone di concessione quinquennale viene riassunto nel seguente tabella:

Lotto n. 1

Concessione del servizio di gestione del bar -caffetteria e del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso il Presidio Ospedaliero di Portogruaro e presso le strutture territoriali di Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Bibione

OGGETTO	CANONE MENSILE	CANONE ANNUALE	CANONE QUINQUENNALE
Servizio bar -caffetteria	€ 6.707,00	€ 80.484,00	€ 402.420,00
Servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti	€ 3.589,08	€ 43.069,00	€ 215.345,00
TOTALE	€ 10.566,08	€ 123.553,00	€ 617.765,00

Lotto n. 2

Concessione del servizio di gestione bar – caffetteria e del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso il Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave e presso le strutture territoriali di San Donà, San Stinto di Livenza, Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti

OGGETTO	CANONE MENSILE	CANONE ANNUALE	CANONE QUINQUENNALE
Servizio bar -caffetteria	€ 5.725,00	€ 68.706,00	€ 343.530,00
Servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti	€ 7.022,08	€ 84.265,00	€ 421.325,00
TOTALE	€ 12.747,08	€ 152.971,00	€ 764.855,00

ART. 6 – ADEGUAMENTO DEL CANONE

L'ammontare del canone, al fine di limitare possibili situazioni di eccessiva onerosità a svantaggio di una delle controparti, sarà aggiornato allo scadere del 2° mese dall'avvio del servizio, e successivamente con cadenza mensile.

Allo scadere di ogni mese, il canone versato sarà per il mese successivo, aumentato o ridotto in base alla variazione del fatturato delle vendite registrate, rispetto al mese precedente.

La variazione sarà riconosciuta nelle quote di seguito riportate:

VARIAZIONE DEL FATTURATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE		VARIAZIONE RICONOSCIUTA CANONE
Riduzione fatturato	Oltre 5%	Il canone sarà ridotto di una percentuale pari alla variazione del fatturato, decurtata di 5 punti.
	Da 0 al 5%	Nulla è riconosciuto il canone rimane invariato
Incremento fatturato	Da 0 a 5	
	Oltre 5%	Il canone sarà aumentato di una % pari alla variazione del fatturato, decurtata di 5 punti.

- Qualora la riduzione/incremento del fatturato, rispetto all'anno precedente dell'ultimo versato, sia ricompresa in un range tra lo 0% e il 5% (compreso), l'importo del canone rimarrà invariato, in quanto tale riduzione/incremento di introiti è da considerare in una logica di oscillazione del mercato.

- Se la riduzione del fatturato, rispetto all'anno precedente dell'ultimo versato, è superiore al 5% il canone dell'anno successivo all'ultimo versato sarà ridotto, di una percentuale pari alla riduzione di fatturato, percentuale decurtata del 5%, in quanto soglia che si reputa rientri nel "rischio di impresa".

- Se si dovesse registrare un incremento del fatturato delle vendite, rispetto all'anno precedente dell'ultimo versato superiore al 5%, l'importo del canone dell'anno successivo all'ultimo versato sarà aumentato di una percentuale data dai punti percentuali eccedenti il 5%.

A titolo puramente esemplificativo:

Canone versato nell'anno 2024	€ 123.553,00
Riduzione del fatturato calcolata	4%
Aumento/diminuzione	€ 0
Canone ricalcolato nell'anno 2025	€ 123.553,00

Canone versato nell'anno 2024	€ 123.553,00
Riduzione del fatturato calcolata	-25%

Aumento/diminuzione	- 25%-5%=-20%
Canone ricalcolato nell'anno 2025	€ 98.842,40

Canone versato nell'anno 2024	€ 123.553,00
Riduzione del fatturato calcolata	+25%
Aumento/diminuzione	+ 25%-5%=+20%
Canone ricalcolato nell'anno 2025	€ 148.263,60

ART. 7 – REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 165, comma 6 , del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il P.E.F. in base al quale viene gestito il contratto di concessione può essere modificato durante il periodo di durata della concessione stessa per fatti non riconducibili al concessionario e non prevedibili, i quali siano in grado di incidere sull'equilibrio del piano.

La revisione del P.E.F. potrà essere effettuata al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. i fatti esterni non imputabili al concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir meno dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato per tutto il periodo residuo di durata della concessione;
2. la revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di eventi non imputabili all'operatore economico tra cui rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, fermo restando quanto previsto dal punto che precede;
3. con cadenza annuale le parti si impegnano a procedere a verifica del P.E.F. della concessione al fine di valutarne il mantenimento dell'equilibrio.

Nei casi di revisione del P.E.F. l'Azienda ULSS contraente e il concessionario concorderanno in contraddittorio le misure economico-finanziario e/o operative idonee a garantire l'equilibrio economico-finanziario per la durata residuale della concessione.

L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

In ogni caso nella richiesta di revisione del P.E.F., la ditta appaltatrice dovrà esibire la prova della variazione dei costi, allegando all'istanza adeguata documentazione, eventuale dichiarazione dei fornitori o altri mezzi di prova che dimostrino l'effettiva incidenza delle variazioni in parola sulle singole voci di costo dell'offerta presentata in fase di gara, tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

Le voci di costo oggetto di rinegoziazione devono essere collegate ad avvenimenti straordinari e imprevedibili e non devono comprendere il costo del personale che deve rispettare CCNL e le tabelle ministeriali in vigore e che non si intende imprevedibile.

La revisione del P.E.F. potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 8 – PAGAMENTO DEL CANONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il canone corrispondente all'offerta economica dovrà essere corrisposto, per ciascun lotto, in dodici rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento.

Il pagamento non può essere sospeso né ritardato, né eseguito in misura parziale.

Il canone fisso dovrà, comunque, essere corrisposto anche nel caso in cui il ricavo operativo di riferimento fosse minore dello stesso.

Alla fine di ogni semestre la ditta dovrà predisporre un rendiconto dell'attività svolta che sarà verificato dal referente dell'Azienda, eventualmente in contraddittorio con il referente del Concessionario.

La rendicontazione deve prevedere tutte le informazioni necessarie affinché possano essere effettuati i relativi controlli contabili amministrativi e, quindi, si possa procedere all'emissione delle fatture relative alle percentuali spettanti come da offerta della ditta appaltatrice.

I corrispettivi saranno liquidati all'Azienda entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 L. 136/204 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubbliche devono avvenire su conti correnti dedicati, stante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria, dovrà, pertanto, provvedere a comunicare all'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale" gli estremi del proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso. In assenza di tale comunicazione, non sarà possibile procedere al pagamento. Si richiama, altresì, l'attenzione a quanto disposto dall'art. 6, 1 e 2 commi della summenzionata legge, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, di seguito si indicano i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e forniti dagli appaltatori uscenti.

Numero unità	Qualifica	Livello contrattuale	Monte ore/settimanale	Scatti di anzianità	CCNL impiegato

La ditta si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara.

L'Azienda Ulss si riserva di verificarne e monitorarne periodicamente l'osservanza.

L'affidatario si impegna a mettere a disposizione tali dati, a richiesta della stazione appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.

ART. 10 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di eseguire, con proprio personale ed in ogni momento, ogni necessario controllo ed, in particolare, i seguenti:

- sull'adeguatezza delle temperature e della grammature;
- sulla presentazione dei prodotti alimentari (sapore, palatabilità, profumo);
- sulla carica batterica, sui residui fitosanitari ed altre sostanze eventualmente presenti negli alimenti e nei locali;
- sulle modalità di stoccaggio e conservazione degli alimenti;
- sulle modalità operative adottate nel ciclo produttivo;
- sul rispetto del manuale di corretta prassi igienica;
- sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato;
- sul rispetto di quanto indicato nella relazione tecnica di organizzazione e gestione del servizio, in relazione a tutta la documentazione presentata in sede di offerta;
- sull'organico di personale presente in servizio nelle varie fasce orarie di lavoro e sul comportamento dello stesso;
- in generale, sul corretto espletamento del servizio.

Il controllo viene eseguito secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, in particolare il "Pacchetto Igiene" Reg.ti CE 178/2002 CE 853/2004, Reg. UE 2017 - 625 e la normativa regionale D.G.R. 292/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 – REPORTISTICA /CHECK LIST MONITORAGGIO

Concessionario dovrà trasmettere all'Azienda U.L.S.S., su base annuale, entro 90 giorni solari successivi a ciascun anno di riferimento, una relazione sull'andamento del servizio svolto, contenente, a titolo esemplificativo, informazioni relative alle risultanze economiche della gestione, l'organigramma e l'organizzazione del lavoro, piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ad eventuali proposte relative al perseguimento degli obiettivi di qualità del servizio e ad eventuali altre problematiche connesse con il servizio stesso.

A seguito della relazione, potranno essere effettuate delle riunioni con i rappresentanti designati dall'Amministrazione, finalizzati alla messa a punto di eventuali obiettivi a breve termine. Per il periodo di vigenza contrattuale, a conclusione di ogni anno solare, il Concessionario si impegna a comunicare all'Amministrazione il valore del fatturato annuo relativamente al servizio di bar e piccola ristorazione.

ART. 12- INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora dalle attività controllo che si terranno in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di "non conformità" si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda U.L.S.S. n. 4, dovrà segnalare, per iscritto Al Concessionario le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda U.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.L.S.S. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S., a giustificare l'inadempienza, il Concessionario dovrà presentare un proprio piano di miglioramento, e nel caso in cui le inadempienze risultassero di particolare gravità, o

in presenza di reiterate inadempienze tali da compromettere il regolare andamento del servizio, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 potrà procedere con l'applicazione delle penali, nei termini indicati dal presente documento e/o diversamente definite tra le parti in fase di avvio del servizio.

Nello specifico per quanto concerne il computo delle penali l'Azienda Sanitaria potrà applicare al Concessionario penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 113 *bis* Codice Appalti.

In tal caso l'Azienda U.L.S.S. potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Casi specifici.

Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l'Azienda U.L.S.S., a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali.

Mancato avvio del servizio entro i termini previsti dal capitolato speciale ovvero concordati dalle parti

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda U.L.S.S. si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato

Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell'elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso, sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni violazione.

Mancata effettuazione del servizio o di ritardo

In caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro (ritardi, assenze) verrà applicata una penale di 500,00 € per ogni segnalazione.

Mancata ottemperanza alle procedure aziendali

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli applicati dalla stazione appaltante, non preventivamente concordate con il Direttore dell'U.O.C. o del suo sostituto. In tal caso sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni segnalazione.

Inosservanza delle regole di condotta

In caso di inosservanza delle regole di condotta durante l'orario di lavoro, verrà applicata per ogni violazione una penale di € 500,00.

Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy

Alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda U.L.S.S. chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari ad € 1.000,00. In ogni caso è fatta salva la facoltà per

l'Azienda U.L.S.S. di richiedere alla ditta aggiudicataria il risarcimento per eventuali danni arrecati.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore (anche in violazione del piano di emergenza presentato dalla ditta aggiudicataria)

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda U.L.S.S. si riserva di

applicare una penale pari ad € 1.000,00.

In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di richiedere alla ditta aggiudicataria il risarcimento per eventuali danni arrecati.

Sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio

In caso di sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione.

Mancata sostituzione del personale

Per la mancata sostituzione del personale impiegato, nei termini e modalità indicati nel capitolato speciale (es. malattia, ferie, allontanamento su richiesta della committenza..), sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni violazione.

Non comporteranno l'applicazione di penali eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia.

Impiego di personale inadeguato, anche privo di certificazioni eventualmente richieste dalla P.A. (anche se diverso da quello indicato in gara) e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio

In caso di impiego di personale inadeguato anche privo di certificazioni eventualmente richieste dalla P.A. ovvero di vaccinazione anti Covid-19, (anche se diverso da quello indicato in gara) e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni risorsa umana.

Ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria prevista sui locali, arredi, attrezzature

Mancato rispetto delle disposizioni sulle operazioni di pulizia, disinfezione, disinfezione, smaltimento rifiuti

In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di richiedere alla Ditta aggiudicataria il risarcimento per eventuali danni arrecati.

Mancato rispetto delle norme sulla corretta igiene ed inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro per la tutela degli utenti e del personale del Concessionario

Per il mancato rispetto delle norme sulla corretta igiene ed inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro per la tutela degli utenti e del personale del Concessionario, nei termini e modalità indicati nel capitolato speciale, sarà applicata la penale di € 200,00 per ogni violazione.

Mancato rispetto degli orari

Per il mancato rispetto degli orari, nei termini e modalità indicati nel capitolato speciale, sarà applicata la penale di € 200,00 per ogni violazione.

Mancata osservanza delle caratteristiche merceologiche dei prodotti

Per la mancata osservanza delle caratteristiche merceologiche dei prodotti, nei termini e modalità indicati nel capitolato speciale, sarà applicata la penale di € 200,00 a prodotto.

Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto e nei termini stabiliti

Sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di richiedere alla Ditta aggiudicataria il risarcimento per eventuali danni arrecati.

Mancata corresponsione del canone di concessione

Sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della relazione sull'andamento del servizio

Sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici

Sarà applicata una penale di € 100,00 a prodotto per la prima infrazione e per le infrazioni successive € 200,00 a prodotto.

Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal Capitolato

Sarà applicata una penale di € 50,00 a prodotto per la prima infrazione e per le infrazioni successive € 100,00 a prodotto.

Inadempimenti e violazioni di norme di legge contrattuali in materia d'igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio

Sarà applicata una penale di € 100,00 a prodotto per la prima infrazione e per le infrazioni successive € 200,00 a prodotto.

**Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione
Aumento non autorizzato dei prodotti**

Sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni aumento accertato.

Scarso decoro o correttezza nei rapporti con l'utenza da parte del personale del Concessionario

Sarà applicata la penale di € 100,00 per la prima violazione accertata e € 200,00 per le violazioni successive.

Qualora le penali applicate ai sensi del presente articolo superino complessivamente l'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di risolvere il contratto come previsto dal successivo articolo 11.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda U.L.S.S., in caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.) L'Azienda U.L.S.S. potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo P.E.C., risolvere di diritto il contratto

nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso di applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo netto contrattuale;

- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- nel caso in cui venga attivato analogo servizio a seguito di procedura di gara regionale centralizzata;
- in caso di vendita e somministrazione di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di cibi e prodotti con validità oltre la data di scadenza;
- negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda U.L.S.S. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno al Concessionario inadempiente. Al Concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda U.L.S.S. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Concessionario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta al Concessionario inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

ART. 14 - GARANZIE ASSICURATIVE

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'azienda U.L.S.S. sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell'appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (R.C.T. e R.C.O.) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'azienda U.L.S.S. n. 4, connessi all'esecuzione del servizio;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale dell'appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro.

Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all'azienda U.L.S.S. n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato

pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

ART. 15 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta ditta ditta ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda U.L.S.S.- entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda U.L.S.S. interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'ditta ditta ditta ditta aggiudicataria ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna Ditta secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la nullità dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

I servizi in appalto sono composti da un'unica prestazione, che rappresenta dunque, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, prestazione principale in appalto.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammesso il subappalto nei limiti del 30% del valore del contratto, in considerazione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Detto limite è finalizzato a garantire:

- a) l'uniformità delle prestazioni, in considerazione del livello qualitativo altamente specialistico richiesto, raggiungibile attraverso una preponderante e continua attività della ditta ditta ditta ditta aggiudicataria;
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti prestazionali richiesti dal progetto a base di gara, da garantirsi in maniera preponderante ad opera della ditta ditta ditta ditta aggiudicataria.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (U.E.) 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.

I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- gestire l'eventuale contenzioso;
- gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito;
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;

- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 G.D.P.R.

La Ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del G.D.P.R.) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La Ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La Ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@aulss4.veneto.it.

La Ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del G.D.P.R., all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del G.D.P.R., nella persona dell'Avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpdsrveneto@cervato.it.

ART. 19- RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la Ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La Ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La Ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R., con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La Ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il G.D.P.R. ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del G.D.P.R. in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, C.D., dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connessi, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del G.D.P.R. e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del G.D.P.R.;
- assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire - ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

- alla sicurezza del trattamento;
- alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del G.D.P.R.;
- alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del G.D.P.R.;
- alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del G.D.P.R.;
- alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del G.D.P.R.

La Ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La Ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del G.D.P.R. e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la Ditta deve:

- dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
- coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del G.D.P.R. e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.

In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la Ditta deve farne preventiva richiesta all'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

La Ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che

offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal G.D.P.R.

La Ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Dovrà impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.

Dovrà comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
- accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
- qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.

Dovrà consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.

Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, dovrà provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.

Dovrà limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra U.E. che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal G.D.P.R.

Dovrà mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del G.D.P.R.

ART. 20 - OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 21 - OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER D. LGS. N. 165/2001 "INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorru-

zione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già C.I.V.I.T.) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E DEI PATTI DI INTEGRITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con *D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019* dalla Regione Veneto in data 02 luglio 2019 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato specifico contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, potrà disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. (c.d. *decreto semplificazioni*), come

modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda U.L.S.S. n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 25 - RECESSO UNILATERALE

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con P.E.C., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

ART. 26 - FORO ESCLUSIVO

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda U.L.S.S. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 27 - NORME E CONDIZIONI FINALI

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.